



**REGIONE TOSCANA**

**Consiglio Regionale**

Firenze, 15 GEN. 2015

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
15 GEN. 2015  
N° 851 / 25

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
IN LEGISLATURA  
D.L.S. N. 13

Al Presidente del Consiglio Regionale

Oggetto: **Proposta di legge statutaria**

*Modifiche all'articolo 16 dello Statuto in materia di gruppi consiliari*

Di iniziativa dei Consiglieri:

|                    |                   |                    |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Gianni Ferreri     | WAN FRANCA        | <i>[Signature]</i> | (PIERALDO CUICCHI) |
| <i>[Signature]</i> | COEL CARLO        | <i>[Signature]</i> | (CHINCARINI)       |
| <i>[Signature]</i> | (GAZZARRI)        | <i>[Signature]</i> | (GAMBETTA DIAMTA)  |
| <i>[Signature]</i> | (PAOLO ROFANELLI) | <i>[Signature]</i> | (FRANCESCO)        |
| <i>[Signature]</i> | (GIANNI DANIELI)  | <i>[Signature]</i> | (SANTORI)          |
| <i>[Signature]</i> | (MONICA SCHERRI)  |                    |                    |

## Proposta di legge statutaria

Modifiche all'articolo 16 dello Statuto in materia di gruppi consiliari

### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 79 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La previsione statutaria di cui all'articolo 16 esclude la formazione di gruppi consiliari unicellulari ad eccezione del gruppo formato da un consigliere che sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali;
2. Si ritiene opportuno completare la suddetta disposizione con una ulteriore previsione derogatoria, che appare coerente con quella già espressa, consentendo il permanere anche di gruppi consiliari, già costituiti da più consiglieri eletti in una lista presentata alle elezioni regionali, vedano successivamente ridursi la propria composizione fino ad un unico consigliere, come conseguenza di mutamenti di composizione politica che portino gli altri appartenenti al gruppo a scegliere nel corso della legislatura altri gruppi consiliari.

Approva la presente legge

#### Art. 1

#### Modifiche all'articolo 16 dello Statuto

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 dello Statuto sono aggiunte le parole: "oppure l'unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali."

**Relazione illustrativa della proposta di legge statutaria: “Modifiche all’articolo 16 dello Statuto in materia di gruppi consiliari”.**

La presente proposta di legge statutaria modifica il comma 2 dell’articolo 16 dello Statuto aggiungendo un’ulteriore deroga al divieto di costituzione di gruppi consiliari unicellulari.

Tale deroga, che completa coerentemente quella già presente nello Statuto, cioè quella relativa al consigliere che sia l’unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali, riguarda l’ipotesi di gruppi consiliari che, pur inizialmente composti da una pluralità di componenti eletti in una lista presentata alle elezioni regionali, vengano successivamente, nel corso della legislatura, a risultare costituiti da un unico consigliere per effetto di successive riduzioni intervenute nella propria composizione.